

REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/88 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1988
che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero
dal regolamento (CEE) n. 581/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 238 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è previsto un ravvicinamento in varie tappe dei prezzi portoghesi ai prezzi comuni, dato il loro livello in Portogallo; che tale ravvicinamento riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in tale Stato membro;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1912/88 della Commissione⁽²⁾;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1988 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione negli scambi con il Portogallo;

che a tal fine per ragioni di chiarezza e per tenere conto di tali importi compensativi adeguati, occorre prevedere un nuovo allegato per il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 115.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.